



Comune di Canicattì

*8^a Commissione consiliare permanente
“Qualità, attività normativa
e partecipazione a soggetti di diritto privato”*

REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 87 del 30 luglio 2010

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art.1

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare, in armonia con le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990. n. 285. la materia che riguarda, le disposizioni che attengono, nel Comune, al servizio necroscopico e alle misure profilattiche relative al servizio di custodia e di polizia del cimitero comunale e di quelli privati ed a tutte le operazioni che, in via ordinaria e straordinaria, vengono compiute sui cadaveri.
2. Sono disciplinate altresì i procedimenti relativi alle attività inerenti la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
3. Per quanto non espressamente prescritto si fa rinvio alle disposizioni dettate in materia dal D.P.R. 285/1990 e comunque alle vigenti norme di legge che disciplinano la materia della polizia mortuaria e della igiene e sanità pubblica.

Art. 2

1. Il servizio di polizia mortuaria è diretto dal Sindaco che lo effettua a mezzo del personale direttivo, dell'Ufficiale Sanitario, dei medici necroscopi, del responsabile del cimitero, dei necrofori e dell'altro personale incluso a tale uopo nella dotazione organica del Comune.

Art. 3

1. La disciplina che riguarda le dichiarazioni e gli avvisi di morte, il rinvenimento ed il riconoscimento dei cadaveri, l'accertamento e la denuncia dei decessi, la denuncia di ipotesi di reato e gli accertamenti legali in caso di morte, nonché per le altre diverse ipotesi di morte e rinvenimento di cadaveri, è quella prevista dal D.P.R. n. 396 del 03 novembre 2000 – “Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento di stato civile” – e dal D.P.R. n. 289 del 1990 – “Regolamento di polizia mortuaria”.
2. Il Sindaco e l'Ufficiale di stato civile operano secondo le norme e le procedure previste dal D.P.R. n. 396 del 03 novembre 2000 e dal D.P.R. n. 289 del 1990 e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 4

1. Per il prescritto periodo di osservazione possono essere ricevute nell'apposito locale del cimitero le salme di persone:
 - a. morte in abitazioni inadatte o povere nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo prescritto d'osservazione;
 - b. morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 5

1. Al custode del cimitero, ai fini di eventuali manifestazioni di vita, deve essere assicurato un mezzo per comunicare, tempestivamente alle autorità giudiziaria e di soccorso, l'evento.
2. Il periodo di osservazione come prescritto dal D.P.R. n° 285/90 va completato nella sala mortuaria del Comune.
3. Terminato il periodo di osservazione, saldata la cassa metallica il feretro può lasciare la camera mortuaria per essere tumulato.

Art. 6

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:
 - a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la residenza;
 - c. i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune, e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente al cimitero;
 - d. i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese.

TITOLO II TRASPORTI FUNEBRI

Art. 7

1. Le famiglie povere hanno gratuitamente dal Comune la cassa e la prestazione del servizio dei necrofori.

Art. 8

1. Il trasporto delle salme è:
 - a. a pagamento, con servizio fornito da agenzie private convenzionate, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - b. a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
3. Il trasporto a carico del comune è gratuito per i poveri ed a pagamento per gli abbienti con la stessa tariffa stabilita per le agenzie convenzionate.

Art. 9

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al cimitero viene effettuato in appositi carri con l'osservanza delle disposizioni contenute negli art. 16 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'incaricato dei trasporti dei cadaveri deve essere fornito della relativa autorizzazione giustificativa rilasciata dall'Autorità competente.
3. Il trasporto può essere eseguito, a richiesta della famiglia del defunto, anche con servizi e trattamenti speciali.

Art. 10

1. Le tariffe dei servizi resi dai privati, l'orario, le modalità di trasporto del feretro ed il percorso da seguire sono stabilite dall'Amministrazione comunale con apposita disciplina.
2. I carri chiusi destinati al trasporto devono essere internamente rivestimenti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, anche i locali delle rimesse devono essere pulibili e disinfettabili

Art. 11

1. Il trasporto al deposito di osservazione delle salme deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 12

1. L'accompagnamento del feretro in forma solenne e le cerimonie religiose devono compiersi nelle ore diurne che intercorrono dall'alba al tramonto.
2. Il corteo funebre deve, di regola, seguire la via più breve dalla abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero o direttamente dall'abitazione al Cimitero, qualora non vengano eseguite funzioni religiose.
3. Il corteo funebre terminerà nella Chiesa del cimitero, o in mancanza di questa, nella camera mortuaria comune.

Art. 13

1. Quando concorrano ragioni di necessità pubblica, il Sindaco può vietare che il trasporto del feretro si effettui con solennità e accompagnamento di persone, all'infuori di quelle strettamente necessarie al rito religioso, ordinando che la salma venga trasportata immediatamente al Cimitero.

Art. 14

1. Nessun cadavere può essere trasportato per la sepoltura in luogo diverso dal Cimitero o fuori del Comune senza la preventiva autorizzazione Sindacale a norma dell'art. 339 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 24 del regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285, e del pagamento della tassa di concessione governativa.
2. Detta autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune dove deve essere trasportato il cadavere

Art. 15

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato senza la presentazione al custode dell'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello stato Civile.
2. Per i trasporti da uno stato all'altro si richiamano le disposizioni degli art. 30 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 16

1. Il cimitero è suddiviso in aree destinate per diversi tipi di sepolture:-
 - a) ossario comune;
 - b) area per campi di inumazioni interrato;
 - c) area per sepolture comuni in superficie (tumulazione in loculo o nicchia, o mini loculo);

- d) aree ad uso privato (cappelle, edicole e monumenti).
 - e) cinerario.
2. L'ossario sia esso costruito in superficie che nel sottosuolo deve essere mantenuto asciutto.
 3. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
 4. Sulle fosse del campo di inumazione non è consentito collocare lapidi in posizioni orizzontali, né pilastrini o monumentini, o altri segni funerali.
 5. Sulle fosse del campo di inumazione è proibito collocare stabilmente corone o fiori metallici o di celluloidi. E' fatta eccezione per il periodo dall'1 al 3 novembre.
 6. E' altresì vietato collocare sulle fosse oggetti non decorosi

TITOLO III
PROCEDURA DELLE ASSEGNAZIONI CIMITERIALI
(Assegnazioni – Durata – Rinnovi – Tariffe)

Art. 17

1. Per ottenere una concessione cimiteriale, contemplata nel presente regolamento, l'interessato deve presentare di apposita istanza, in bollo, indirizzata al Sindaco.

Art. 18

1. Le concessioni cimiteriali hanno la durata sotto specificata:
 - ❖ loculi e mini loculi, anni 25 (venticinque), salvo rinnovo;
 - ❖ cappelle, edicole e monumenti, anni 99 (novantanove), salvo rinnovo.

Art. 19

1. L'uso del loculo o del mini loculo è rinnovabile per ulteriori anni 25, mentre la concessione dell'area è rinnovabile per ulteriori 99 anni.
2. Al momento del rinnovo si dovrà tener conto del costo del loculo o mini loculo al momento della sua originaria concessione.
3. Sei mesi prima della data di scadenza dell'uso del loculo o del mini loculo, l'ufficio invita i familiari discendenti a procedere al rinnovo della concessione scaduta.
4. Se entro i termini previsti dal comma precedente gli eredi rinunciano per iscritto al rinnovo o se trascorso un anno dalla data di scadenza gli stessi non si presentano per il rinnovo la mancata presentazione è da intendersi come rinuncia tacita al diritto d'uso del loculo o del mini loculo.
5. Se negli anni precedenti i rinnovi di concessione sono stati effettuati con ritardo dalla data di scadenza il periodo coperto va inteso come continuativo al periodo della prima concessione.
6. Il rinnovo della concessione è soggetto al pagamento dell'apposita tassa stabilita con le modalità e competenze previste dalla vigente legislazione.

Art. 20

1. Se durante il periodo di vigenza della concessione dovesse essere necessario abbattere la teoria per ricostruirla, la salma potrà essere spostata in un loculo o mini loculo provvisorio per ritornare, se richiesto, al loculo o mini loculo iniziale dopo il completamento della teoria ricostruita verso il pagamento del 50 % del costo del loculo ricostruito.

2. Per ogni caso previsto dal comma 1 resta fermo il diritto di completare tutto il periodo di concessione non consumato dal momento dello spostamento forzato sino al completamento dei 25 anni.
3. E' facoltà dei discendenti della salma in questa occasione optare per una sistemazione diversa, quale collocare la salma nell'ossario comunale, od in un mini loculo, od altra soluzione consentita dalla legge.

Art. 21

1. Tutte le spese della concessione e i relativi oneri (senza eccezione alcuna) sono poste a totale carico del concessionario.
2. Per le concessioni di importo superiore ad €. 6.45571 si procederà mediante contratto redatto in forma pubblico-amministrativa con obbligo di registrazione fiscale.

TITOLO IV DEI LOCULI E MINILOCULI

Art. 22

1. I loculi e mini loculi sono costruiti in file a più piani sovrapposti e numerati in orizzontale, per teoria, da sinistra verso destra; partendo da ogni fila dal numero uno ed incrementando di uno sino all'ultimo di destra.

CAPO I PARZIALE O MANCATO UTILIZZO DEL LOCULO O DEL MINI LOCULO

Art. 23

1. Nel caso che il feretro prima della scadenza della concessione venga estumulato a seguito di richiesta dei parenti per essere trasferito in altro luogo, il loculo ritorna nella piena disponibilità del Comune ed il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo
2. Nel caso il loculo o il miniloculo concesso non sia stato utilizzato dal concessionario, previa richiesta dello stesso, è possibile effettuare il rimborso decurtato da una penalità commisurata alla percentuale pari al 10% in ragione di anno.

CAPO II USO DEL LOCULO

Art. 24

1. Il diritto d'uso del loculo è circoscritto alla persona per la quale è stata fatta la concessione.
2. Detto diritto, in caso di carenza di disponibilità di loculi o mini loculi, può essere volturato dal concessionario esclusivamente in favore del proprio coniuge, dei parenti fino al quarto grado e affini fino al secondo grado, ma non può essere ceduto in alcun modo ad altri.
3. Nel caso previsto dal comma 2 il concessionario perde il diritto dell'ordine cronologico in favore del subentrante e per la ulteriore concessione deve presentare nuova richiesta.

Art. 25

1. In ogni loculo deve essere collocata solo la salma rispondente a quella

risultante dall'atto di concessione, fatta eccezione per il caso di madre e figlio morti nell'atto del parto.

CAPO III
NORME COMUNI PER
L'ASSEGNAZIONE LOCULI E MINILOCULI

Art. 26

1. L'assegnazione dei loculi e dei mini loculi avviene secondo rigorosi criteri di ordine cronologico, secondo la tipologia delle richieste giacenti.
2. A tal fine l'ufficio competente ad effettuare le assegnazioni, ricevute le richieste, provvede ad invitare i richiedenti secondo le disponibilità sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle istanze.
3. Qualora in ristretti ambiti di tempo, comunque non superiore ad un mese, pervengano più istanze, l'ufficio - al fine di accelerare l'iter istruttorio - potrà invitare i richiedenti anche contestualmente.
4. La scelta del loculo da parte dell'avente diritto viene effettuata nell'ambito delle disponibilità esistenti al momento in cui la scelta medesima viene operata.
5. Qualora nei termini fissati dall'ufficio il richiedente non si presenta senza addurre giustificato motivo la richiesta viene archiviata.
6. Nelle richieste di loculi e mini loculi per l'accentramento dei defunti della stessa famiglia nella stessa zona, possono essere concessi quadroni per non più di tre colonne intere a condizione che almeno il 50% di essi vengano subito occupati.
7. In caso di mancanza di disponibilità si forma una lista d'attesa cronologica per anno e numero di protocollo della domanda presentata.

Art. 27

1. Qualora il loculo o miniloculi si rendesse libero, se adiacente ad altro loculo o mini loculo già occupato, se richiesto, senza tener conto dell'ordine cronologico, può essere concesso esclusivamente per la ricongiunzione familiare del coniuge.

Art. 28

1. Il loculo o il mini loculo reso libero a seguito dello spostamento della salma, se non è ubicato in sezioni o teorie per le quali è previsto il rifacimento totale e se è in ottimo stato di conservazione, deve essere reso disponibile e riassegnato secondo la tipologia delle richieste giacenti;
2. Il loculo o il miniloculo di cui al comma 1 può essere concesso al primo richiedente in graduatoria se trova convenienza finanziaria.
3. Il loculo di cui al comma 1, se dopo un mese dalla data di ricezione della comunicazione del responsabile del cimitero, non venga assegnato secondo la tipologia delle richieste giacenti, può assegnarsi per i decessi giornalieri, prevedendo anche, se possibile, la concessione per ricongiunzione familiare.

CAPO IV
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI

Art 29

1. I loculi possono essere concessi in orizzontale quando richiesti in quantità superiori ad uno.
2. I loculi delle prime, seconde, e terze file devono essere assegnate seguendo l'ordine cronologico e la tipologia delle richieste giacenti.
3. I loculi di quarta e quinta fila devono destinarsi:
 - a) per i decessi giornalieri con possibilità di concessione di un loculo attiguo per ricingunzione familiare (coniuge – figli - genitori);
 - b) per le richieste in lista di attesa per tale tipologia (solamente se le disponibilità sono superiori al numero di 360 pari circa al numero dei decessi di un anno);
 - c) per le richieste in lista di attesa di altre file, per le quali i richiedenti facciano motivata istanza, al momento della assegnazione, di cambio di fila;
 - d) per defunti già tumulati in linea provvisoria in sepolture private (cappelle o monumenti) qualora il concessionario abbia la necessità della disponibilità del posto occupato.
4. Con carattere di priorità ed in deroga all'ordine cronologico, nell'ambito delle disponibilità esistenti, è data la possibilità di concedere per tumulazioni o traslazioni, previo pagamento dei diritti e oneri prescritti, loculi di prima fila se richiesti per quei defunti che abbiano congiunti viventi (intendendosi per essi esclusivamente genitori, figli e coniuge) con una invalidità certificata del 100% da allegare alla richiesta.

Art. 30

1. Sono concesse loculi per la futura morte:
 - a) singole (alle persone che hanno una età di 60 anni ed oltre);
 - b) multiple (per i due seguenti casi):-
 - 1° (se almeno uno dei richiedenti é morto) alle persone che hanno una età di 60 anni ed oltre; oppure di età inferiore solo se di già il richiedente ha un parente di primo grado (marito, moglie, figlio o figlia) già tumulato può essere concessa la nicchia vicina al familiare.
 - 2° (se tutti i richiedenti sono in vita) solo se almeno uno dei richiedenti ha una età di 60 anni ed oltre e solo se vi é disponibilità di loculi liberi per un periodo uguale o superiore ad un anno; altrimenti le richieste vanno a formare una lista d'attesa sino al verificarsi del punto --b) n° 1 (se almeno uno dei richiedenti é morto).
2. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 26, nel caso di formazione di lista d'attesa e nell'ipotesi di più richieste di assegnazione per ricingungimento di coniugi presentate dallo stesso soggetto in due date diverse, per il turno si fa riferimento alla data della prima richiesta presentata.
3. In tutti i casi previsti dai commi 1 e 2 la concessione decorrerà dalla data della stipula della concessione.
4. Il costo del loculo concesso per futura morte é maggiorato del 30%.

Art. 31

1. Non appena introdotto il feretro, il loculo o il mini loculo deve essere chiuso a mattoni ripieni a una testa ed intonacato nella parte esterna.
2. Sulla parete esterna dei loculi o di mini loculi deve essere collocata una lapide di marmo ed attorno ad essa devono essere apposte due lastre di marmo dello stesso tipo e colore, collocate a forma della lettera "L" in modo da creare una uniforme prospettiva.
3. Le lastre di completamento devono essere apposte partendo dalla fila più alta e dai loculi di destra.
4. La lapide di marmo collocata per la chiusura del loculo o del mini loculo deve portare scritto le generalità del defunto ivi tumulato (cognome e nome, la data di nascita e di morte) ed eventualmente anche la fotografia.
5. Eventuali epigrafi dovranno essere autorizzate dall'ufficio competente.
6. Le spese per la lapide di marmo e quelle delle lastre di completamento, descritte al comma 2, nonché per la manutenzione del loculi, sono a carico del concessionario che verserà in deposito all'atto della concessione..

Art. 32

1. Ogni ornamento sia stabile che provvisorio per i loculi dovrà essere contenuto entro la inquadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore ai 10 cm.

TITOLO V COSTRUZIONI SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I CONCESSIONE AREE

Art. 33

1. Le aree disponibili nel cimitero comunale, da concedere ai privati per la costruzione di sepolture esclusivamente a sistema di tumulazione per le famiglie e comunità potranno essere assegnate ai richiedenti secondo le previsioni della planimetria vigenti al momento.
2. Per ottenere la concessione di aree previste nel piano regolatore per la costruzione di monumenti, di cappelle gentilizie o di altra sepoltura privata, gli interessati devono presentare all'Autorità Comunale istanza, in bollo.
3. La domanda di cui al precedente comma è volturabile a richiesta dei parenti diretti del concessionario (ascendenti e discendenti) a condizione che nella cappella/edicola/monumento sia garantita la sepoltura del 1° richiedente.
4. Nell'assegnazione delle aree si dovrà seguire il criterio cronologico di presentazione della domanda.
5. Ottenuta l'adesione dell'Amministrazione alla richiesta di concessione, l'interessato dovrà confermare la domanda entro 60 (sessanta) giorni, allegando in duplice esemplare il progetto della sepoltura da costruire, e la ricevuta comprovante l'effettuato versamento nella cassa comunale dell'importo relativo alla concessione dell'area. Trascorso infruttuosamente tale termine il diritto alla concessione decade.

CAPO II

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Art. 34

1. Nelle sepolture private il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario e a quello della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente autorizzate.
2. La proprietà di essa si trasmette solo ai discendenti in linea retta e in mancanza ai parenti in linea collaterale.
3. La concessione o trasmissione lascia sempre inalterati gli obblighi imposti dal Comune all'originario titolare della concessione.
4. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art 35

1. Il diritto di sepoltura privata consiste in una concessione amministrativa su un bene di carattere demaniale, concessione che lascia, in ogni caso, integro il diritto di proprietà del Comune.
2. Con detta concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto di uso dell'opera e dell'area da adibire a sepoltura, per la durata prevista dal presente Regolamento.
3. Non possono concedersi aree per sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
4. La concessione non è commerciabile e pertanto non può essere ceduta, a qualsiasi titolo, a terzi, fatte salve le possibilità previste nel presente regolamento.

Art. 36

1. Nei monumenti e nelle cappelle gentilizie può essere consentita, in via eccezionale, la tumulazione delle salme di persone che risultino essere state con loro conviventi nonché di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.
2. Nei monumenti e nelle cappelle gentilizie può essere altresì consentita la tumulazione provvisoria di salma di persone estranee al nucleo familiare del concessionario destinate ad essere tumulate definitivamente in altre sepolture.
3. In ogni caso la tumulazione è soggetta al pagamento della tassa di sepoltura secondo gli importi stabiliti dall'autorità comunale.
4. Qualora al concessionario necessita di rendere libero il posto occupato, previa richiesta da presentare al Comune, che provvederà a notificare la decisione agli eredi del defunto da spostare, i quali sono obbligati in solido a sostenere le relative spese.
5. Agli effetti del precedente comma 1, e nell'ambito della disponibilità accertata di loculi o mini loculi, è possibile procedere alla estumulazione previa concessione di loculo o mini loculi di quarta fila.

Art. 37

1. Le sepolture private fuori dal cimitero, eventualmente autorizzate ai sensi degli art. 340, e 341 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità comunale. come i cimiteri.

CAPO III
PROCEDURA DA ATTIVARE PER LE SEPOLTURE PRIVATE

Art. 38

1. Il concessionario è tenuto a presentare richiesta di concessione edilizia entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di concessione dell'area.
2. Il concessionario entro 3 (tre) anni dal rilascio della concessione edilizia deve ultimare la costruzione del manufatto.
3. Non provvedendo entro detto termine la concessione si intende decaduta, con la perdita di ogni tassa pagata.
4. Per particolari circostanze documentate, di volta in volta, è possibile concedere una proroga del termine di cui al comma 2 per il periodo di un anno e comunque non potrà superare il periodo massimo tre anni.
5. La richiesta di ulteriore proroga deve essere presentata per iscritto entro il tempo di cui al comma 2.

Art. 39

1. Le cappelle gentilizie, i monumenti, le tombe e qualsiasi altra sepoltura privata non possono avere alcuna apertura di comunicazione con l'esterno del cimitero.
2. Le cappelle gentilizie possono essere dotate di contatori interni per l'allaccio alla corrente elettrica purché l'impianto sia eseguito a norme CEI; le spese dell'impianto esterno sono a carico del concessionario.
3. I monumenti non possono essere dotati di contatori per l'allaccio alla corrente elettrica.

Art. 40

1. I monumenti, le tombe e le cappelle gentilizie possono essere poste in uso soltanto dopo il rilascio del certificato di usabilità predisposto dall'U.T.C. previo parere dell'Ufficiale Sanitario e del tecnico addetto al servizio cimiteriale e previo collaudo dell'opera se la stessa realizzata in cemento armato.
2. La spesa per il collaudo è a carico del concessionario.

Art. 41

1. E' in facoltà dei proprietari togliere i resti dei cadaveri depositativi non meno di 50 anni prima ed entro il periodo previsto dalla scadenza della concessione per consentire il recupero di spazio per altre sepolture all'interno del monumento o della cappella.
2. Trascorso il periodo di concessione per le salme depositativi non meno di 50 anni prima é in facoltà dei proprietari collocare i resti dei cadaveri per collocarle in mini loculi o nell'ossario comunale.
3. Per ogni tumulazione o traslazione di salma nella e dalle tombe o cappelle gentilizie, competono al comune le apposite tasse che saranno fissate dall'Amministrazione comunale.
4. Per le estumulazioni non è dovuta alcuna tassa.
5. Per tale operazione è necessaria l'autorizzazione del Sindaco e il responsabile del cimitero ne annoterà la variazione nell'apposito registro

Art. 42

1. I monumenti, le tombe e le cappelle gentilizie devono essere mantenute in

solido e decoroso stato a cura e spese del concessionario. In caso di inadempimento, l'Autorità Comunale imporrà la esecuzione delle necessarie opere di manutenzione entro un termine di tempo determinato.

2. Qualora il concessionario ritarda o rifiuti di eseguire gli interventi, si provvederà d'ufficio, e le relative spese saranno rimosse con il sistema privilegiato dalla legge sulle esattorie.

Art. 43

1. Le epigrafi da apporre all'esterno delle cappelle gentilizie devono riportare soltanto i cognomi delle famiglie alle quali è stato redatto atto di concessione.
2. Al responsabile del cimitero compete il controllo e la riscossione della tassa di cui al comma 1 del presente articolo

TITOLO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 44

1. Le esumazioni ordinarie vengono eseguite scaduto il decennio di inumazione e senza speciale autorizzazione, dal custode del cimitero sotto la propria responsabilità, a seconda del bisogno.
2. I parenti, gli eredi o altre parti interessate, avvertiti del giorno e dell'ora dell'esumazione, possono assistere alle relative operazioni.

Art. 45

1. Le esumazioni straordinarie si eseguono:
 - a. dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria in qualunque mese dell'anno;
 - b. dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportare le salme in altre sepolture o per cremare, solo nei mesi da ottobre ad aprile.
2. L'autorizzazione di cui alla lettera --b) non potrà essere data per le salme di persone morte di malattia infettiva contagiosa se non siano trascorsi almeno due anni dalla morte e sempre che l'Ufficiale Sanitario dichiari che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 46

1. Le esumazioni straordinarie eseguite prima del prescritto turno di rotazione per ordine della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altra sepoltura, devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario e del responsabile del cimitero.
2. Dalle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il responsabile del cimitero e l'altra deve essere depositata all'Ufficio Comunale.

Art. 47

1. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con la osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Art. 48

1. Le estumulazioni, vengono eseguite dal personale addetto del cimitero, sotto la propria responsabilità, allo scadere del periodo della concessione, trascorsi i tempi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
2. I feretri estumulati, dopo avere praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura, per i quali il processo di mineralizzazione non sia completato, devono essere inumati al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 49

1. Per quando riguarda le operazioni per imbalsamazioni, trattamenti conservativi, cremazioni, si richiamano le disposizioni in cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e circolari esplicative.
2. Il cimitero deve avere almeno un locale da adibire a cinerario comune per accogliere e conservare in perpetuo e collettiva le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.
3. Il cinerario comune può essere costituito da un manufatto costruito sopra o sotto il livello del suolo.
4. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.
5. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato da chi prende in consegna l'urna all'incaricato del servizio di custodia del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

Art. 50

1. Eventuali urne cinerarie, nonché le cassette di zinco contenenti resti mortali provenienti da esumazione e/o estumulazioni devono avere apposita e singola sepoltura, e mai in un loculo contenente altro feretro.
2. Le urne cinerarie, in mancanza di un locale adibito a cinerario comune possono essere posti nei miniloculi.

Art. 51

1. Ai sensi della normativa vigente, la cremazione è un servizio pubblico che si effettua secondo le norme e prescrizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria n° 285 del 10.09.1990.
2. Sino a quando il locale cimitero non disporrà di idoneo impianto il Comune si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
3. Inoltre, proprio in funzione di ciò, potrà convenzionarsi o consorziarsi con un altro Ente ove sia attivo e funzionante un impianto crematorio.
4. Il pagamento delle spese di cremazione sono a carico dei familiari del defunto applicando le tariffe determinate con decreto del Ministero dell'Interno di cui all'art. 5 della legge 30.03.2001, n° 130.
5. L'autorizzazione alla cremazione, sussistendo le condizioni e le prescrizioni dell'art. 5 della Legge 30.03.2001, n° 130, è rilasciata dall'Ufficiale dello

- Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso.
6. Nel caso di cui al precedente comma il trasporto della salma dal cimitero al crematorio avverrà tramite apposito carro funebre a cura dell'Agenzia che al momento svolge, in appalto, il servizio trasporti funebri, con spese a carico dei familiari, secondo le tariffe stabilite con determinazione del Sindaco.
 7. Il trasporto delle urne cinerarie, fermo restando le disposizioni di cui agli artt. 24-27-28 e 29 del D.P.R. n° 285/90, non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
 8. Per la dispersione la conservazione delle ceneri ed ogni altro si rimanda alle norme di cui al D.P.R. n° 285/90 e alla legge n° 130 del 30.03.2001.

TITOLO VII

ESECUZIONE LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 52

1. Durante l'esecuzione di opere di qualsiasi genere si deve avere la massima cura e diligenza e non arrecare danni ai manufatti pubblici e privati esistenti, in particolare nella effettuazione di scavi, opere murarie e costruzioni.
2. In caso di ripristino le opere devono essere eseguite a perfetta regola d'arte e verificate dal personale tecnico del comune.
3. Per le finalità che precedono, nel cimitero può introdursi solo ed esclusivamente il materiale da costruzione e i manufatti nella quantità necessaria, dal momento che è vietata qualsiasi forma di deposito.
4. I privati concessionari durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro nello stretto necessario, provvisoriamente potranno occupare il suolo limitrofo o l'area appositamente assegnata dal personale responsabile della gestione del cimitero, fermo restando l'obbligo di sgombero dell'area occupata appena ultimati i lavori.
5. Durante l'esecuzione dei lavori tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle demolizioni, nonché il materiale di rifiuto non potrà restare depositato nell'area cimiteriale, ma deve essere raccolto dentro cassettoni metallici e trasportato alla discarica pubblica.
6. Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si deve eseguire l'itinerario prestabilito dal custode.
7. E' facoltà del comune poter utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassi fondi, a condizione che questa operazione sia autorizzata dal responsabile dei servizi cimiteriali.

Art. 53

1. Nei giorni festivi è permesso effettuare lavori per la realizzazione di opere o per attività urgenti che non possono essere postergate.

Art. 54

1. E' in facoltà del Comune, avvalendosi delle vigenti disposizioni normative, far demolire tutte le opere realizzate in difformità delle previsioni del Regolamento edilizio, in contrasto con i provvedimenti emessi dall'Autorità Comunale o realizzate con materiale non autorizzato.
2. Analogamente spetta al Sindaco di far sospendere l'esecuzione delle opere in contravvenzione ai regolamenti comunali oppure agli ordini

legittimamente impartiti.

Art. 55

1. Tutte le persone addette ai lavori nel cimitero devono rigorosamente osservare gli ordini superiori e attenersi alle disposizioni volta per volta impartite dal personale addetto al servizio di vigilanza. Esse devono tenere un programma particolarmente serio.
2. Gli insubordinati e quelli che non si comportano convenientemente vengono allontanati dal lavoro e non possono più esservi ammessi per tale scopo.

Art. 56

1. Il lavaggio e la pulizia delle tombe, delle cappelle e delle lapidi sono generalmente consentiti tutti i giorni eccettuati i festivi, durante l'apertura del cimitero, salvo limitazioni eccezionalmente stabile.
2. Nei giorni di festa è permesso di portare, a mezzo di recipienti a mano, acqua per innaffiare i fiori e le erbe delle aiuole.

Art. 57

1. Presso il custode trovasi depositato un registro sul quale si possono stendere i reclami che il custode entro le 24 ore deve comunicare al Sindaco.

Art. 58

1. E' in facoltà della amministrazione comunale, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale di:
 - a) fare abbattere le opere imperfette, sconvenienti o deteriorate in contrasto con la serietà edilizia e col decoro del luogo.
 - b) far rimuovere lapidi, cuspidi, giardini, lastre di pietra, vasi, lampade, cortine di fiori ecc. che ingombrino il suolo pubblico o danneggiano opere comunali e private.
2. Qualora il concessionario, dopo diffida comminata, non provvede procederà il comune con spesa a carico del concessionario stesso.

TITOLO VIII ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO

Art. 59

1. La vigilanza del cimitero spetta al Sindaco che la esercita a mezzo del responsabile del cimitero, coadiuvato dal custode e dagli agenti municipali.
2. Il referente di igiene pubblica della A. S. P. del comune esercita i suoi compiti d'istituto e comunica al Sindaco la misura ed i provvedimenti da adottare nell'interesse della salute pubblica.

Art. 60

1. Il responsabile del servizio del cimitero è nominato dal Dirigente della Direzione cui la struttura dipendente.
2. Egli, oltre agli obblighi derivante dalla norme vigenti e dal presente regolamento, é incaricato della parte che concerne la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero, la tenuta dei registri e della custodia delle chiavi del cancello d'ingresso e dei locali annessi al cimitero.

Art. 61

1. Il responsabile del cimitero ha inoltre i seguenti obblighi:
 - a. ritirare per ogni cadavere ricevuto e conservare presso di sé l'autorizzazione;
 - b. iscrivere giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
 - le inumazione e le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione sopra accennato; l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo; o la sezione, teoria, fila e numero di loculo, o la denominazione della cappella, ed il numero d'ordine della bolletta di ogni seppellimento;
 - le generalità, come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo, in cui sono trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione Sindacale;
 - qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, tumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
2. I registri di cui sopra devono essere presentati ad ogni richiesta; una copia del registro deve essere consegnato ad ogni fine di anno al comune, per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il responsabile del cimitero.

Art. 62

- 1) Il Dirigente la Direzione cui la struttura "Cimitero" dipendente, nomina il custode del cimitero, tra il personale avente la qualifica di affossatore.
- 2) Al custode compete:
 - a) provvedere alla apertura e chiusura del cimitero nelle ore stabilite dal Sindaco con ordinanza, il custode ha la sua sede, nell'abitazione fornita dal Comune.
 - b) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
 - c) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme;
 - d) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni;
 - e) provvedere a raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
 - f) tenere aggiornata, con gli appositi cippi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
 - g) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto dell'autorità comunale;
 - h) provvedere alla pulizia dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona circostante,

nonché alla coltivazione di piante, siepi e fiori collocati nell'interno del cimitero stesso e lungo il viale di accesso;

- i) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- j) assistere gli incaricati delle autopsie che vengono effettuate nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni lavacri, disinfezioni ecc.;
- k) segnalare all'Ufficio Comunale tramite il responsabile del cimitero i danni e le relative riparazioni che si rendessero necessarie sia alla proprietà comunale che alle sepolture private;
- l) ogni deficienza che venisse riscontrata dal punto di vista sanitario;
- m) qualsiasi manomissione che avvenisse nel cimitero;
- n) controllare che i cadaveri non vengano manomessi o spogliati, che non vengano violate le tombe.

Art. 63

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni, fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi e per le autovetture in possesso del "pass speciale" firmato dal Sindaco purché procedano a velocità limitata.
2. Il "pass speciale" non può essere utilizzato i giorni dal 1 al 3 novembre e nei giorni festivi.

Art. 64

1. L'orario per la visita al cimitero viene fissato dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
4. Le disposizioni che precedono sono portate a conoscenza dei cittadini tramite affissione in apposita bacheca posta all'entrata del cimitero.

Art. 65

1. Chi visita il cimitero deve mantenere un contegno consono alla caratteristica del luogo sacro e pertanto è vietato:
 - a) l'ingresso a persone sconvenientemente vestite e ai minori non accompagnati da persone adulte.
 - b) introdurre cani od altri animali, attrezzi sportivi, biciclette ecc..
 - c) cantare, fischiare, discutere ad alta voce, fumare, ecc.
 - d) arrecare danni ai manufatti, alle piante, alle aiuole,
 - e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni,
 - f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori.
2. Ai contravventori alle disposizioni che precedono sarà applicata la contravvenzione nella misura prevista dalle vigenti norme o secondo quanto determinato dall'Amministrazione comunale.
3. Le disposizioni che precedono sono portate a conoscenza dei cittadini tramite affissione in apposita bacheca posta all'entrata del cimitero.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 66

1. Per i morti in guerra, in missione di pace, o per qualsiasi altro servizio svolto per conto delle istituzioni non é dovuta alcuna tassa di concessione.
2. Il costo e le tariffe connesse alle concessioni cimiteriali derivanti dall'attuazione del presente regolamento, sono determinate dal sindaco con suo provvedimento.
3. Le risorse finanziarie introitate a seguito di rinnovi (loculi, mini loculi, concessione di aree cimiteriali), dalle maggiorazioni che scaturiscono dalla concessione di loculi per futura morte, sono contabilizzate in un apposito capitolo di bilancio per essere destinate esclusivamente al finanziamento di opere di ricostruzioni, miglioramento e manutenzione del cimitero

Art. 67

1. Il manifesto è predisposto esclusivamente per dare la notizia del triste evento, per cui è fatto assoluto divieto di inserire nel testo dello stesso frasi e/o parole non opportune e sconvenienti indirizzate a familiari, parenti e/o conviventi.
2. Se il testo del manifesto è difforme alle prescrizioni contenute nel comma che precede, l'agenzia di pompe funebri, incaricata dai familiari per la realizzazione del servizio, è tenuta alla immediata rimozione.
3. L'affissione del manifesto funebre, collocato nelle immediate adiacenze del portone d'ingresso della abitazioni del defunto e di quella dei parenti più intimi, deve avvenire utilizzando un supporto rimovibile o comunque in maniera tale da evitare che lo stesso possa essere attaccato direttamente al muro.
4. Fermo restando le prescrizioni di cui ai precedenti commi, i manifesti funebri predisposti da parenti, amici e/o conoscenti per la partecipazione al lutto dei familiari, debbono essere collocati solo sui supporti metallici appositamente predisposti, a questo scopo, dall'Amministrazione Comunale di Canicattì, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - ✧ colore: grigio scuro;
 - ✧ essere dotate, nella parte superiore, di una tabella recante:
 - a) sulla destra la scritta nera su fondo bianco "Avvisi Funebri"
 - b) sulla sinistra la scritta "Città di Canicattì" con accanto il logo del Comune.
5. Non è consentita l'affissione dei manifesti funebri fuori degli spazi consentiti.
6. I casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, sono passibili di sanzioni calcolate secondo le norme vigenti e comunque determinate dal Sindaco con proprio provvedimento.

Art. 68

1. Nell'ambito dell'area cimiteriale il Comune adotta le precauzioni necessarie atte ad evitare situazioni di pericolo alle persone e alle cose.
2. Il comune non assume alcuna responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o a causa dell'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
3. Comunque, resta inteso che chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente sta per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 69

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e nel Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 70

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato, contemplato dal codice penale o da altre leggi speciali, e quando non siano punibili ai sensi del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000, come successivamente modificato e secondo le procedure e i criteri di cui alla legge 689/81.

INDICE

- TITOLO I - Principi generali
- TITOLO II - Trasporti funebri
- TITOLO III - Procedura delle assegnazioni cimiteriali
(Assegnazioni – Durata – Rinnovi – Tariffe)
- TITOLO IV - Dei loculi e miniloculi
 - Capo I – Parziale o mancato utilizzo del loculo o del mini loculo
 - Capo II – Uso del loculo
 - Capo III– Norme comuni per l’assegnazione loculi e mini loculi
 - Capo IV – Criteri per l’assegnazione dei loculi
- TITOLO V - Costruzioni sepolture private
 - Capo I – Concessione aree
 - Capo II – Uso delle sepolture private
 - Capo III– Procedure da attivare per le sepolture private
- TITOLO VI - Tipi di sepoltura
(Esumazioni - estumulazioni)
- TITOLO VII - Esecuzione lavori all’interno del cimitero
- TITOLO VIII - Organizzazione del cimitero
- TITOLO IX - Norme finali